

Decreto esecutivo sulle tasse turistiche

del 14 settembre 2016 (stato 1° gennaio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 13 lett. g e h, 18 cpv. 2, 21 cpv. 4, 23 cpv. 3 e 4, 24 cpv. 3 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur),

decreta:

Art. 1¹ Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all'art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti:²

- a) fr. 4.50 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell'offerta equivalente;³
- b) fr. 4.20 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;⁴
- c) fr. 2.00 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
- d) fr. 3.10 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;⁵
- e) fr. 3.10 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;⁶
- f) fr. 0.50 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili;
- g) fr. 2.00 per gli stabilimenti d'alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto.⁷

Art. 2 Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di promozione di cui all'art. 23 cpv. 3 LTur sono le seguenti:

- a) fr. 1.70 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell'offerta equivalente;
- b) fr. 1.25 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
- c) fr. 1.25 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
- d) fr. 0.95 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
- e) fr. 0.20 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
- f) fr. 0.20 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

Art. 3 L'aliquota applicabile per il calcolo della tassa di promozione negli esercizi di cui all'art. 23 cpv. 4 LTur ammonta a fr. 1.50 per posto a sedere.

Art. 4 Le aliquote applicabili per il calcolo del contributo comunale, di cui all'art. 24 cpv. 3 LTur, sono le seguenti:

- a) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell'offerta equivalente;
- b) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
- c) fr. 0.15 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
- d) fr. 0.075 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
- e) fr. 0.075 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
- f) fr. 0.075 nelle capanne, rifugi, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

¹ Art. modificato dal DE 15.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 415; precedente modifica: BU 2017, 348.

² Frase modificata dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.

³ Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.

⁴ Lett. modificata dal DE 26.6.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 156; precedente modifica: BU 2021, 273.

⁵ Lett. modificata dal DE 26.6.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 156; precedente modifica: BU 2021, 273.

⁶ Lett. modificata dal DE 26.6.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 156; precedente modifica: BU 2021, 273.

⁷ Lett. introdotta dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.

Art. 5⁸ La percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento di cui all'art. 18 cpv. 2 LTur è pari allo 0.5%.

Art. 6 ¹Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

²Esso abroga il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 17 dicembre 2014.

Pubblicato nel BU **2016**, 405.

⁸ Art. modificato dal DE 28.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 312; precedente modifica: BU 2019, 322.